

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n.64 in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

La modifica della l.r. n. 64 del 5/11/2009 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) si rende necessaria a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza e capacità fino ad un milione di metri cubi, come stabilito dalla l.r. 22/2015 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56).

In particolare, il trasferimento delle funzioni provinciali fa venir meno la necessità di mantenere il Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, quale organo tecnico di supporto alle Province.

Inoltre, al fine di garantire una più corretta classificazione dello stato di rischio degli impianti esistenti e da regolarizzare o autorizzare in sanatoria, si rende necessario implementare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza, differenziando in relazione al reale livello di rischio rappresentato dall'impianto. Ciò anche ad evitare che la responsabilità complessiva della classificazione dell'invaso e della valutazione del rischio connesso, effettuata dalla Provincia sulla base di un parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal Nucleo, ricada direttamente sulla sola struttura regionale.

Infine si prevede l'introduzione di una norma transitoria al fine di consentire continuità nello svolgimento di procedure disciplinate dalla l.r.64/2009 nelle more dell'adeguamento delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge medesima.

Art.1 - Modifiche al preambolo punto 4 della l.r. 64/2009

Il punto 4 del considerato del preambolo è abolito in quanto, a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, la Provincia non ha più competenza a svolgere attività relative al monitoraggio idrogeologico ed idraulico consistenti nell'invio alla Regione, da parte dell'ente provinciale, dei dati inerenti i provvedimenti adottati e le caratteristiche essenziali degli impianto oggetto dei provvedimenti stessi.

Art.1 - Modifiche al preambolo punto 4 ter della l.r. 64/2009

In considerazione del fatto che il Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti ha funzioni di consulenza e supporto tecnico alla Provincia, anche il punto 4 ter del considerato del preambolo è abolito in quanto descrive l'istituzione di un organismo per un ente che non ha più competenze in materia.

Art.1 - Modifiche al preambolo punto 6 della l.r. 64/2009

Anche il punto 6 del considerato del preambolo è abrogato in quanto a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, la Provincia non svolge più funzioni di controllo e vigilanza finalizzate a garantire un coordinamento con le competenti strutture in materia di protezione civile.

Art.2 - Modifiche all'articolo 1 della l.r. 64/2009 "Oggetto"

A seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali è soppresso, nel comma 1, il richiamo all'articolo 14, comma 1, lettera f) della l.r. 91/98 (Norme per la difesa del suolo) relativo alla competenza della Provincia dell'esercizio in materia di sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza e capacità fino ad un milione di metri cubi.

Per le stesse motivazioni, nel comma 5 bis, ai fini dell'implementazione ed aggiornamento del catasto regionale degli invasi, i dati relativi sono trasmessi alla struttura regionale competente e non più alla Provincia competente per territorio.

Art.3 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 64/2009 "Competenze regionali"

La modifica del comma 1 specifica che tutte le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo sono esercitate dalla Regione, eliminando il richiamo all'articolo 12, comma 1, della l.r. 91/98 che attribuisce la competenza provinciale nella materia stessa.

Si propone, inoltre nel comma 2, la sostituzione del richiamo al numero dell'articolo 12, comma 1, lettera f) della l.r. 91/98 con il numero dell'articolo che risulterà dalla nuova formulazione della l.r. 91/98.

Art.4 - Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 64/2009 "Catasto regionale degli invasi"

A seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, la modifica del comma 3 stabilisce che sia la Regione, e non più la Provincia, a gestire l'implementazione e l'aggiornamento dei dati del catasto regionale degli invasi.

Per le stesse motivazioni, non essendo più necessario rendere immediatamente disponibili i dati del catasto regionale alle Province, il richiamo alle stesse, nel comma 5, va soppresso.

Art.5 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 64/2009 "Domanda di autorizzazione e progetto preliminare"

Si propone l'abrogazione dell'intero comma 1 in quanto prevede che la domanda di autorizzazione per la realizzazione, la modifica e l'esercizio degli sbarramenti e opere di ritenuta sia rivolta alla Provincia territorialmente competente che, a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, non possiede più tali competenze. Di conseguenza si propone la modifica del comma 2 stabilendo che la suddetta domanda sia trasmessa alla struttura regionale competente, e non all'ente provinciale, il quale provvederà anche, come previsto nel comma 3, all'immediata comunicazione al soggetto richiedente del progetto preliminare relativo ai contenuti della domanda presentata.

Art.6 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 64/2009 "Approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione"

Per la stessa motivazione di cui al punto precedente, è necessario sostituire il richiamo alla Provincia con la struttura regionale competente, quale soggetto competente ad effettuare l'istruttoria e l'approvazione del progetto definitivo e il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

Art.7 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 64/2009 "Esecuzione lavori"

Ancora in conseguenza del trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali, nel comma 3 e nel comma 4, occorre sostituire il richiamo alla Provincia con la struttura regionale competente, quale ente competente a ricevere la comunicazione, da parte del titolare dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, dell'inizio dei lavori e, quale soggetto competente ad effettuare visite di controllo per accertarne la corretta attuazione.

Art.8 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 64/2009 "Collaudo"

Come per il punto precedente, anche per quanto riguarda la procedura del collaudo dell'impianto realizzato, è necessario sostituire, nel comma 1 e nel comma 3, il richiamo alla Provincia con la struttura regionale competente.

Art.9 - Modifiche all'articolo 7 della l.r. 64/2009 "Esercizio e vigilanza"

L'articolo prevede, per l'entrata in esercizio e la manutenzione dell'impianto, il rispetto delle condizioni previste nel "foglio di condizioni" da comunicare alla Provincia, per cui, nei commi 1, 2, 3 e 4 è necessario, ancora, sostituire l'ente provinciale con la struttura regionale competente.

Art.10 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 64/2009 "Poteri di controllo"

Anche per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di controllo descritti nella norma, occorre eliminare, nei commi 1,2,3, e 4, il richiamo alla Provincia, che, non avendo più competenza in merito va sostituita con la struttura regionale competente.

Art.11 - Modifiche all'articolo 9 della l.r. 64/2009 "Chiusura delle opere di ritenuta e abbandono dell'invaso"

Nella procedura prevista dalla norma per la chiusura e l'abbandono dell'invaso, il trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione richiede la sostituzione, nei commi 1, 2 e 3, del richiamo alla Provincia con la struttura regionale competente.

Art.12 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 64/2009 "Demolizioni"

Nella procedura prevista dalla norma per la demolizione dell'impianto, il trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione richiede la sostituzione, nei commi 1 e 2, del richiamo alla Provincia con la struttura regionale competente.

Art.13 - - Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 64/2009

Il trasferimento delle funzioni provinciali fa venir meno la necessità di mantenere il Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, in quanto tale organismo interistituzionale (Regione, Provincia, Comune) rappresenta fundamentalmente un supporto tecnico alle Province per gli adempimenti derivanti dalla presentazione delle denunce di esistenza finalizzate al rilascio del nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio, della regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti. Di conseguenza, si propone l'abrogazione dell'articolo istitutivo del Nucleo.

Art.14 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 64/2009 "Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti"

Per il trasferimento delle funzioni provinciali, è necessario sostituire la Provincia con la struttura regionale competente. La Regione, dunque, diventa il soggetto legittimato al ricevimento della denuncia di esistenza e alla verifica dello stato di rischio degli impianti esistenti; tale modifica sposta la responsabilità complessiva della classificazione dell'invaso e della valutazione del rischio connesso dal Nucleo alla struttura regionale competente.

Art.15 - Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 64/2009 "Valutazione delle denuncia di esistenza"

In conseguenza della proposta di abrogazione del Nucleo tecnico provinciale, segue anche l'abrogazione del comma 1 che prevede l'attività consultiva del Nucleo in relazione alle denunce di esistenza.

La modifica che si qui propone elimina, anche nei commi successivi, il richiamo al Nucleo e alla Provincia sostituendoli con la struttura regionale competente, la quale esamina la denuncia di esistenza e la valuta rilevando se ci sono elementi idonei per provvedere secondo quanto indicato negli articoli 11 ter e 11 quater.

Art.16 - Modifiche all'articolo 11 ter della l.r. 64/2009 "Nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio."

Le modifiche proposte sono finalizzate ad evitare che la responsabilità complessiva della classificazione dell'invaso e della valutazione del rischio connesso, effettuata dalla Provincia sulla base di un parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal Nucleo, ricada direttamente sulla sola struttura regionale.

Si è pensato, dunque, di contemperare l'esigenza di non gravare di eccessive responsabilità gli uffici regionali con l'esigenza di alleggerire gli adempimenti a carico dei proprietari/agricoltori degli invasi esistenti, ripristinando la figura di un professionista abilitato all'asseverazione della stabilità dell'invaso, differenziando la documentazione richiesta in relazione al reale livello di rischio dell'impianto.

L'articolo propone, nel comma 1, che, in caso di impianti regolarmente autorizzati, collaudati e con uno stato di manutenzione soddisfacente la struttura regionale competente dichiari la regolarità dell'impianto, provveda alla classificazione dell'invaso, all'attribuzione della classe di rischio e rilasci il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio.

Il comma 2 propone di distinguere gli impianti da regolarizzare o autorizzare in sanatoria stabilendo che : quando dalla denuncia di esistenza risultino elementi idonei ad attestare un basso livello di rischio, la struttura regionale competente richiede una relazione sottoscritta da professionisti abilitati contenente la proposta della classe di rischio da assegnare all'impianto. Prescrive poi, gli eventuali interventi di adeguamento indicando modalità e tempi di realizzazione del relativo progetto.

Il comma 3 propone, infine, che una volta verificata la regolare esecuzione di tali interventi, la struttura regionale competente rilascia il provvedimento di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria provvedendo alla classificazione dell'invaso e all'attribuzione definitiva della classe di rischio dell'impianto.

Art.17 - Modifiche all'articolo 11 quater della l.r. 64/2009 "Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti"

Per le motivazioni di cui al punto precedente e, in particolare, per l'esigenza di alleggerire le responsabilità dell'ufficio regionale nella valutazione del rischio e nell'assegnazione della classe di rischio da attribuire all'invaso, si propone la modifica del comma 1 in relazione agli impianti dalla cui denuncia di esistenza non risultano elementi adeguati ad attestare il reale stato di rischio dell'invaso.

Tale modifica riguarda la richiesta, da parte della struttura regionale competente, di presentazione di idonea documentazione implementata da una dichiarazione giurata

rilasciata da professionisti abilitati attestante il livello di rischio dell'impianto e contenente la proposta della classe di rischio da assegnare allo stesso, ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o autorizzazione in sanatoria.

La modifica del comma 2 riguarda la verifica, da parte della struttura regionale competente, della documentazione suddetta corredata dalla perizia giurata, al fine di prescrivere gli interventi di adeguamento necessari con modalità e tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti.

Dunque, le modifiche del comma 1 e del comma 2 si fondano, essenzialmente, sulla perizia giurata richiesta dall'ufficio regionale, finalizzata ad evitare che la responsabilità complessiva della classificazione dell'invaso e della valutazione del rischio connesso, effettuata dalla Provincia sulla base di un parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal Nucleo, ricada direttamente sulla sola struttura regionale.

Infine, le modifiche dei commi 4, 6 e 7 eliminano il richiamo al parere del Nucleo e alla Provincia sostituendolo con la struttura regionale competente, la quale risulta il soggetto competente anche a disporre la chiusura definitiva o la demolizione dell'impianto nei casi previsti dalla norma.

Art.18 - Modifiche all'articolo 11 quinquies della l.r. 64/2009 "Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti"

Le modifiche del comma 1 e 2 sostituiscono, ancora, la struttura regionale alla Provincia anche per le funzioni di controllo, previste dalla norma, e per quelle finalizzate a migliorare la sicurezza degli impianti.

Art.20- Modifiche all'articolo 12 della l.r. 64/2009 "Responsabilità del proprietario del terreno su cui sorge l'impianto"

La modifica del comma 2 elimina il richiamo alla Provincia sostituendolo con la struttura regionale competente.

Art.21 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 64/2009 "Sanzioni"

La modifica del comma 10 elimina il richiamo alla Provincia territorialmente competente sostituendolo con la Regione per l'applicazione delle sanzioni previste nella norma.

Art.22 - Modifiche all'articolo 14 della l.r. 64/2009 "Regolamento di attuazione"

Le modifiche delle lettere g) e g bis) del comma 2 sono conseguenti alla sostituzione della Provincia con la struttura regionale competente.

Dopo la lettera g ter) del comma 2 e, per le motivazioni già espresse, si propone l'inserimento della lettera g quater) che, definendo gli elementi contenuti nel Regolamento di attuazione della legge, indica anche l'implementazione della documentazione richiesta con la relazione sottoscritta da professionisti abilitati di cui all'articolo 11 ter, comma 2, lettera a) e con la dichiarazione giurata di cui all'articolo 11 quater, comma 1.

In conseguenza della proposta abolizione del Nucleo tecnico provinciale si propone anche l'abrogazione della lettera d bis) del comma 3 che indica le modalità di funzionamento del Nucleo.

Art.23 - Modifiche all'articolo 14 t er della l.r. 64/2009 "Oneri istruttori"

A seguito del trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione viene meno anche l'applicazione degli oneri istruttori da parte delle amministrazioni provinciali per gli impianti esistenti, per cui si propone, nel comma 2, l'abrogazione del richiamo alle specifiche tariffe in uso applicate dalle Province territorialmente competenti.

Art.24 - Inserimento dell'art.14 quinquies della l.r.64/2009 "Disposizioni transitorie e di prima applicazione"

Al fine di consentire continuità nello svolgimento delle procedure disciplinate dalla l.r.64/2009 è introdotta una norma transitoria che prevede la definizione da parte della Giunta regionale di modalità operative ed organizzative di prima applicazione, nelle more dell'adeguamento delle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della l.r.64/2009 medesima, alle modifiche introdotte con la presente legge.

In particolare, entro il 31/12/2016 il regolamento n.18/R del 25 febbraio 2010 (Regolamento di attuazione dell'articolo 14 della l.r.64/2009) è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge.

Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, con deliberazione, le modalità di prima applicazione delle procedure disciplinate dalla presente legge.